



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.
dott. Gabriello Erasmo	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 62213/2017 promossa da:

XY, nato in NIGERIA, il ---.---.----, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Asprone, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, 36, presso lo studio del difensore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26.09.2017 **XY**, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 8.2.2017 e notificato il 13.9.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, della protezione sussidiaria, o il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era nato e vissuto a Ibadan (Oyo State); che il padre viveva nella zona di Plateau, ove era pastore in una chiesa ed era stato ucciso il 30 giugno 2013 da una banda di fulani ostile alla presenza dei cristiani nella zona; che il richiedente, trasferitosi a Plateau alla morte del padre, aveva visto i fulani incendiare le chiese cristiane, e per sfuggire alla loro violenza aveva lasciato lo stato di Plateau viaggiando durante la notte, arrivando prima in Niger, poi in Libia, giungendo in Italia il 6 agosto 2016.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e, comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008; Il racconto del ricorrente è stato confermato anche nella audizione innanzi al Giudice, nel corso della quale, lo stesso ha specificato che era arrivato a Plateau l'1 luglio del 2013 ed aveva timore di rientrare nel proprio paese a causa del conflitto che caratterizza la zona centrale della Nigeria. Ha inoltre aggiunto che era giunto in Italia transitando in Libia, ove era stato rinchiuso in un centro di detenzione a Zuara per circa 4 mesi, e per altri 6 mesi in un centro a Gatron, subendo trattamenti inumani e degradanti, posto che viveva in una stanza sovraffollata, era malnutrito (mangiava un pezzo di pane al giorno), era maltrattato e torturato.

In ordine alla richiesta volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291);

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra. Non può, pertanto, essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.L.vo 251/2007. Infatti, in tal caso, difettano i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, giustificanti l'attribuzione della protezione sussidiaria al richiedente, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. Tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente, che a quella del paese di origine del medesimo.

Infatti, nel caso in questione sulla base di quanto riferito dallo stesso ricorrente non appare sussistere un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti nel caso di rientro nel suo paese, apparendo piuttosto il suo timore riconducibile ad una personale percezione del rischio paventato.

Non risulta che nella zona di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato interno ai sensi dell'art 14 lett. C) D.Lgs n. 251/2007.

SITUAZIONE GENERALE DELLA NIGERIA

Di recente, nel 2017, l'European Asylum Support Office (EASO) ha organizzato, al Marriot Conference Center di Roma, un incontro di lavoro sulle C.O.I. e, in particolare, sulla Nigeria, nel corso del quale è stato evidenziato che la situazione nel Nord-Est del paese è sicuramente la più drammatica, con l'epicentro delle violenze di Boko Haram nello stato di Borno. Anche se vi sono stati ultimamente meno conflitti, risultano persistere delle problematiche evidenti, tra cui: violazione del diritto umanitario da parte delle forze governative e di Boko Haram; asimmetria nel warfare; gravi abusi dei diritti umani (soprattutto bambini bomba e schiavitù sessuale) commessi anche dalle milizie governative e paramilitari.

Di non secondaria importanza la situazione del “Delta del Niger”, area di produzione del petrolio in cui sono presenti terribili ineguaglianze e una seria mancanza di beni primari per la popolazione.

Seguono poi in via gradata la crisi nel Biafra e del relativo movimento indipendentista; la condizione di persecuzione delle minoranze religiose (prima fra tutte la “Shia”); e la situazione degli omosessuali, in un paese dove è presente la normativa più omofobica dell’Africa (seconda solo all’Uganda). Generalmente drammatica in tutto il paese la tratta di donne e la condizione dei LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali): una realtà impressionante in cui il 50% delle donne e delle bambine nigeriane è vittima di tratta, ed il maggiore bacino di tali forme di sfruttamento è costituito dall’ Edo State;

Nella stessa sede si è rilevato che nelle zone colpite da Boko Haram, ove minore è la difesa dello Stato, si registra la presenza di numerosi altri gruppi armati autori di uccisioni di civili;

Il territorio nigeriano è afflitto da una diffusa violazione dei diritti umani, commessa dalle autorità statuali e dai soggetti privati in un contesto di generale impunità. Malgrado il clima ottimistico seguito alle elezioni del 2015 che hanno portato all’elezione dell’attuale presidente nigeriano Muhammadu Buhari, le gravi sfide per la riaffermazione dei diritti umani sono rimaste irrisolte e ancora oggi si registrano gravi e persistenti violazioni, realizzate a diversi livelli, dei diritti fondamentali del popolo nigeriano. (Commissione Nazionale per il diritto di Asilo – Unità COI del 3.4.2017, tratto da USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016 - Nigeria, 03 March 2017 (consultabile su http://www.ecoi.net/local_link/337224/466984_en.html)

Rileva, anzitutto, una situazione di estesa e radicata violenza in ogni regione della Nigeria, che si identifica in modelli distinti a seconda della parte del paese interessata. Il report di EASO del giugno 2017 registra un livello di sicurezza del paese particolarmente labile, caratterizzato nella parte settentrionale da violenze religiose ed dagli attacchi estremisti di Boko Haram, e nel sud est dal cultismo e da un forte tasso di delinquenza, specificando, inoltre, che il paese è interessato a livello nazionale da violenza di genere e scontri etnici.

Le violazioni dei diritti sono continuate e tendenzialmente impunte, non avendo il governo adottato misure atte a contrastarle. Non risultano infatti perseguite o oggetto di indagine la maggior parte delle principali accuse di violazioni dei diritti umani da parte dei servizi di sicurezza, né le diverse forme di estorsione effettuate dalla polizia o dai militari, che sono stati più volte accusati di corruzione e abuso di potere, come risulta dalle maggioranze delle fonti internazionali accreditate; tanto più che il rapporto tra la polizia ed il popolo nigeriano può essere definito come “*il più travagliato dell’Africa sub sahariana*” (cfr. EASO Informazioni sui paesi d’origine: Nigeria; Akinlabi, O.M., “Do the Police really protect and serve the public” in EASO cit.).

Numerosi rapporti riferiscono che la polizia nazionale, l’esercito e altri servizi di sicurezza hanno usato forze eccessive, talvolta letali, per disperdere i manifestanti, arrestare i criminali o coloro anche solo sospettati di aver commesso un reato. Tuttavia, le autorità non hanno ritenuto questi attori responsabili di uso eccessivo della forza ovvero delle uccisioni perpetrate all’interno delle carceri nigeriane, con la conseguenza che tali violazioni sono rimaste sotto silenzio. Gli stessi gruppi di inchiesta, statali e federali, che indagavano sulle morti sospette non hanno reso pubblici i risultati.

Nel rapporto nazionale sulle pratiche dei diritti umani 2016 e nell’USDOS del dipartimento di Stato degli Stati Uniti si legge che “*la Costituzione e la legge nigeriana proibiscono la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti. La legge sull’amministrazione della giustizia penale (ACJA) approvata nel 2015, proibisce la tortura ed il trattamento crudele, inumano o degradante degli arrestati; tuttavia non riesce a prescrivere sanzioni per i trasgressori*”. È previsto che ogni Stato debba adottare individualmente l’ACJA, affinché quest’ultima possa essere applicata, e ad oggi risulta

che solo uno scarso numero di stati ha provveduto a tale adozione. Tale circostanza mostra lo scarso impegno del Paese per restaurare l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali di ciascun individuo, la cui protezione non è pertanto adeguatamente garantita, considerata l'assenza di misure di protezione tese a contrastare eventuali violazioni di diritti. A tal proposito, i rapporti suindicati evidenziano che *“le autorità non hanno rispettato il divieto di tortura, e la polizia ha spesso usato tale mezzo per estorcere confessioni, successivamente impiegate per processare i sospetti. La polizia ha, inoltre, ripetutamente maltrattato i civili per estorcere denaro. Nel mese di settembre Amnesty International ha riferito che agenti di polizia della Squadra speciale antirapina (SARS) hanno regolarmente torturato i detenuti in custodia per ottenere confessioni e tangenti. ... Le organizzazioni non governative locali e le organizzazioni internazionali dei diritti umani hanno continuato ad accusare i servizi di sicurezza di detenzioni illegali, trattamenti disumani e torture di manifestanti, criminali sospetti, militanti, detenuti e prigionieri. Militari e polizia hanno utilizzato una vasta gamma di metodi di tortura, tra cui percosse, sparatorie, estrazione di denti, stupri e altre forme di violenza sessuale, e gli stessi servizi di sicurezza hanno commesso stupri e altre forme di violenza contro donne e ragazze, spesso impunemente”*.

A ciò deve aggiungersi che le condizioni delle carceri nigeriane sono talmente critiche da porre in pericolo la vita stessa dei detenuti. Dal rapporto EASO si evince che il sovraffollamento delle carceri nigeriane rappresenta un problema di portata rilevante, aggravato dalle critiche condizioni di vita dei prigionieri, *“la maggior parte dei quali non ancora processati, sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, tra cui esecuzioni extragiudiziali, torture, malnutrizione, penuria d'acqua, cure mediche inadeguate, esposizione intenzionale al caldo, squallide condizioni igieniche che potrebbero causare la morte. Le guardie e gli ufficiali delle prigioni hanno estorto ai carcerati somme di denaro per pagare il cibo, per effettuare manutenzioni della prigione e per essere rilasciati”*.

La polizia e altri servizi di sicurezza sono corrotti ed hanno sovente abusato del loro potere procedendo ad arresti arbitrari e detenzioni extragiudiziali, nonostante il divieto espressamente sancito dalla legge, violando il diritto di ciascuno ad ottenere un giusto processo.

All'interno delle forze armate locali dilaga una corruzione, da tempo radicata nel Paese, che impedisce ai cittadini l'effettivo godimento dei propri diritti fondamentali e contribuisce ad alimentare la loro violazione, precludendo agli individui di trovare adeguata tutela da parte delle autorità statali. Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha segnalato la mancanza di meccanismi efficaci per affrontare, indagare e punire gli abusi e la corruzione delle forze di sicurezza.

Inoltre, lo stesso sistema giudiziario presenta debolezze tali da causare tempi di detenzione prudenziale estremamente lunghi, in condizioni inumane e processi iniqui.

Il sistema giudiziario nigeriano non è indipendente, posto che, da un lato subisce le pressioni dei rami dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall'altro, la sotto-denominazione, il sotto-finanziamento, l'inefficienza e la corruzione non ne garantiscono il corretto funzionamento.

Ne consegue che i cittadini nigeriani non possono neanche trovare adeguata tutela nella magistratura medesima, che spesso può giungere a pronunciare condanne ingiuste, anche con esiti fatali, essendo prevista per alcuni reati la pena di morte.

NIGERIA CENTRALE E ABUJA (territorio federale della capitale)

(Stati: Adamawa, Benue, Federal Capital Territory, Kogi, Kwara, Nassarawa, Niger, Plateau, Taraba)

La zona centrale del Nord della Nigeria, cosiddetta Middle Belt (fascia centrale) è caratterizzata da una estrema instabilità, posto che i livelli di conflitto relativamente bassi si intersecano con picchi improvvisi, che si verificano specialmente in momenti critici del paese.

In particolare, lo Stato di Plateau è attraversato da un conflitto di natura religiosa tra musulmani e cristiani che, unitamente a sporadiche tensioni etniche o relative all'accesso alla terra, ovvero a mezzi di sostentamento, è la matrice della violenza armata. In una relazione del 2012 l'ICG ha individuato il fulcro delle controversie nella rivendicazione dei diritti da parte del gruppo indigeno Berom/Anaguta/Afizire (BAA) e in quelle rivali dei coloni Hausa/Fulani relative a terra, potere e risorse.

La violenza settaria continua ad essere ancora oggi un problema di grande portata.

Il conflitti tra i pastori nomadi della Nigeria settentrionale e le comunità sedentarie situate nelle zone centrali e meridionali della Nigeria hanno fortemente contribuito ad inasprire la critica situazione del Paese, ove la sicurezza dei cittadini è costantemente minacciata anche a causa dell'inadeguatezza degli interventi delle istituzioni pubbliche per ristabilire un equilibrio nel territorio.

L'impunità di questa violenza incontrollata ha incoraggiato la sua diffusione in altre aree. Human rights watch ha segnalato che "nel 2016, i mandriani, presumibilmente armati, hanno attaccato 11 comunità per vendicare l'uccisione del proprio bestiame, uccidendo decine di persone nello stato di Benue. Attacchi simili hanno provocato 12 morti a Ukpabi Nimbo, Enugu, mentre sei morti nelle comunità di Koraba, Orawua e Gidan Bature di Taraba" (Human rights watch, 12 gennaio 2017); mentre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha stimato che "nel frattempo, tra luglio e novembre, ci sono stati circa 30 di scontri mortali tra agricoltori e pastori, che hanno provocato circa 222 morti, minacciando fortemente di minare la pace, la coesione sociale e la sicurezza alimentare della zona" ammontava a circa 30" (Consiglio di sicurezza dell'ONU, 19 dicembre 2016, in ECOI.net-sicurezza).

L'analisi condotta da ICG (International crisis group) ha, nel complesso, rilevato che nel 2016 il numero di morti per tali conflitti è ammontato a circa 2.500. Questa circostanza evidenzia come tali scontri riflettano attualmente una pericolosità paragonabile a quella raggiunta dalle insurrezioni di Boko Haram nel nord-est del Paese. Ha, infine, evidenziato la carenza delle risposte fornite dalle autorità, federali e statali, nel mettere freno alla crisi del Paese, e l'urgenza di interventi adeguati che ne deriva, posto che la diffusione del conflitto negli Stati meridionali rende ancora più critici i già fragili rapporti tra i principali gruppi regionali, etnici e religiosi, col pericolo che, soprattutto nelle comunità del sud a maggioranza cristiana, si risenta in misura elevata di queste forze di islamizzazione. Infine, vi è il rischio che, essendo gli allevatori per lo più di etnia fulani (etnia presente in molti paesi dell'Africa occidentale e centrale), il conflitto assuma una connotazione prevalentemente etnica, con gravi ripercussioni a livello regionale ed il conseguente reclutamento di combattenti provenienti da paesi limitrofi (fonte International Crisis Group – <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias-expanding-deadly-conflict>).

Il territorio della capitale federale, con Abuja capitale del paese, pur presentando a sua volta un fermento politico che potenzialmente potrebbe sfociare in un conflitto, rispetto agli altri stati della regione, ha registrato complessivamente un basso livello di violenza (cfr. Easo Informazioni sui paesi di origine: Nigeria, 2017).

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 5 del d lgs 286/1998 (c.d. t. u. Immigrazione), prevede al comma 6 la possibilità del rilascio ad opera del Questore di un permesso di soggiorno in presenza *di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*.

Il richiamo agli obblighi costituzionali necessariamente implica un riferimento all'art. 10 comma 3 ed al diritto di asilo ivi contemplato, alla luce del quale, pertanto, la protezione umanitaria deve essere letta come fattispecie di chiusura, che dia corso all'accoglienza di fronte a qualunque prospettiva di impedimento all'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, che non possa farsi rientrare nelle due forme tipizzate di protezione maggiore.

Tale impostazione trova conferma nel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“l’asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nell’ordinamento italiano, con la conseguenza che non vi è più alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto costituzionale ex art. 10 cost. comma 3”* (v. Cassazione civile, sez. VI, 08 Giugno 2016, n. 11754). Con particolare riguardo alla protezione umanitaria è stato altresì ritenuto che *“ il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l’ampiezza del diritto d’asilo costituzionale come definita dall’art 10 Cost”* (cfr. Cassazione civile n.15466/2014) .

L’art. 5 comma 6 dlgs 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese d’origine (cfr. anche ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.19393 del 2009); ma una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, impone di tener conto dell’emergenza di fattori di particolare vulnerabilità, o che potrebbero in caso di rimpatrio esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità, da valutarsi tanto in ragione al paese di provenienza (come nel caso di instabilità politica, violenza sociale non adeguatamente contenuta dagli apparati statuali, anche perché diffusamente e pervicacemente corrotti, disastri ambientali) quanto alla condizione personale del richiedente (stato di salute, età, condizioni familiari); la medesima misura soccorre inoltre laddove sussista un impedimento (ad esempio un reato ostativo) al riconoscimento della protezione sussidiaria, od a fronte di situazioni critiche del paese di provenienza in progressiva evoluzione, aventi dunque connotazione temporanea.

“Non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo in forza dell’art. 2 Cost., ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione” (Cass. SSUU n. 19393/2009).

E del resto, una diversa e più restrittiva interpretazione della norma di cui all’art. 5 comma 6 D. Lgs 286/98 finirebbe per non dare piena attuazione al diritto di asilo di cui all’art 10 della Costituzione che, per consolidata interpretazione, si riferisce al mancato riconoscimento ed esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona e non solo delle libertà democratiche strettamente intese in senso politico.

Si vuole in altri termini rilevare che per il riconoscimento della protezione umanitaria deve richiedersi una verifica oggettiva dell’esistenza di uno dei presupposti indicati nell’art.5, comma 6 (soprattutto con riguardo agli obblighi costituzionali ed internazionali) e ai riflessi che la situazione - documentata nelle COI (di cui si è dato ampio spazio) – relativa al paese di origine del richiedente asilo possa assumere sulla sua specifica condizione. Inoltre l’applicazione dell’articolo in commento non pare potersi restringere alla sola sistematica violazione dei diritti umani, ma anche e soprattutto all’impedimento del loro effettivo esercizio, (cfr. art 10 comma 3 della Costituzione) che, con riguardo al paese e alla regione di origine del ricorrente, risulta ampiamente documentata.

Il richiamo alla violazione sistematica dei diritti umani per il rilascio di un permesso per motivi di natura umanitaria trova la sua coerenza sistematica nella disposizione di cui all’art 19 del d.lgs 286/98 (che individua le situazioni che impongono il divieto di espulsione e respingimento) che, come l’art 10 comma 3 della Costituzione, concorre a riempire di contenuti la fattispecie generica di cui all’art 5, comma 6 .

L’attuale formulazione della disposizione, nel testo risultante a seguito della entrata in vigore della legge 14 luglio 2017 n. 110 che ha introdotto il reato di tortura, testualmente dispone: *“In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di*

*lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. **Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani***".

Tale disposizione pone un rinnovato e significativo accento sull'esigenza di tutela dei diritti umani, dalla cui violazione sistematica e grave discende un immediato dovere di protezione da parte dello Stato Italiano (a tal proposito si veda anche la giurisprudenza della CEDU sull'interpretazione dell'art 3 della Convenzione che impone agli Stati di offrire protezione agli stranieri che se fossero respinti od espulsi correrebbero un rischio anche solo potenziale di subire trattamenti inumani o degradanti, non solo nel paese di origine, ma anche nel caso in cui il rimpatrio in sé costituisca di fatto un trattamento in violazione dell'art 3: v., per tutte Caso Cruz Varas c. Svezia, 20 marzo 1991, serie A n. 215, caso Chanal c. Regno Unito del 15 novembre 1996, caso D. contro regno Unito del 2 maggio 1997, caso R. contro regno Unito del 27 maggio 2008 M.S.S. contro Grecia e Belgio Grande Camera del 22v gennaio 2011).

Peraltro, l'articolo 8 comma 3 dlgs 25/2008 dispone che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere fatto alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti la situazione del Paese di origine del richiedente e "ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati", imponendo, secondo un'interpretazione conforme non abrogatrice di suddetta norma, di tener conto dei traumi subiti dal richiedente nel paese di origine, e, se necessario, nei paesi ove lo stesso abbia transitato prima di arrivare in Italia, che abbiano determinato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l'eventuale protezione umanitaria. Ora, il ricorrente, originario dell'Oyo State, si era di recente trasferito nello stato di Plateau, regione che in base alle informazioni sopra sintetizzate, non può ritenersi interessata da violenza derivante da conflitto armato, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza (secondo cui può parlarsi di conflitto in presenza di scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o fazioni, che abbiano assunto connotazioni di persistenza e stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi); e tuttavia le informazioni di cui si è dato conto sopra in relazione all'area di provenienza, consentono di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio lo esporrebbe in concreto al rischio di grave compromissione dei suoi diritti fondamentali. E' pertanto in ragione delle attuali condizioni oggettive del luogo di origine che si ritiene che egli abbia diritto ad usufruire di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- riconosce a **XY** il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018

Il Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni